



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 07355867208
E-mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C.: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/

ORDINANZA N. 64/2018

REGATA VELICA

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto:

VISTA l'istanza presentata in data 28.10.2018 con la quale il Circolo Nautico Sambenedettese, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una regata velica d'altura denominata "CAMPIONATO INVERNALE", prevista per il giorno 10/11/2018 dalle ore 09.30 alle ore 17.00, nella zona di mare antistante il litorale sud del Comune di San Benedetto del Tronto;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg' 72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n°18/2015 che disciplina il diporto nautico per finalità ricreative o usi turistici locali nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto;

RILEVATA la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che il giorno 10/11/2018, dalle ore 09.30 alle ore 17.00, la zona di mare antistante il litorale sud del Comune di San Benedetto del Tronto sarà interessata da una regata velica d'altura, in un campo di gara segnalato da boe di colore arancione posizionate in base alla direzione del vento in un punto di coordinate (Datum WGS84'): Lat. 42° 58' 52" N – Long. 013° 54' 51" E e raggio di 1.5 miglia.

O R D I N A

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

Il giorno 10/11/2018, dalle ore 09.30 alle ore 17.00, nella zona di mare circolare sopra citata e di cui all'allegato stralcio planimetrico è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata alla manifestazione sportiva dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalle imbarcazioni impegnate nella gara prestando massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalazioni ottiche/acustiche emesse dalle unità addette alla vigilanza/assistenza.

Art. 2 - deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Competenze dell'organizzatore

4.1 Conferma dell'evento.

L'organizzatore invia all'Autorità Marittima, tramite posta elettronica/fax (cpsanbenedetto@mit.gov.it - 0735/5867280), una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero delle unità partecipanti;
- i canali VHF/FM utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala operativa dell'Autorità Marittima (ad eccezione dei canali 16 – 14);
- il nominativo delle unità facenti parte dell'organizzazione di gara;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa della Capitaneria di Porto, utilizzando, oltre che l'apparato VHF/FM, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. 0735/586711 fax 0735/5867280.

L'organizzatore delimita il campo di gara con la sistemazione, non prima di 2 ore dell'inizio dell'evento, di boe di colore arancione che devono essere rimosse al termine della manifestazione.

4.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza.

L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto, una comunicazione di inizio dell'evento tramite VHF/FM, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione (cpsanbenedetto@mit.gov.it - 0735/5867280).

Analoga comunicazione deve essere inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro in porto di tutti i partecipanti e delle unità in assistenza).

Il mancato invio della comunicazione di conferma comporta la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. L'organizzatore ha l'obbligo di informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto del verificarsi di una situazione di emergenza.

4.3 Verifiche preliminari sulle unità partecipanti.

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalla Federazione Italiana Vela, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza in base alla navigazione effettivamente svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005 e del Regolamento di attuazione n. 146/2008.

4.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.

L'organizzatore deve accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche dell'apprezzamento di *buona perizia marinaresca*.

4.5 Servizio di assistenza e vigilanza in mare e a terra - Operatività dei mezzi di appoggio.

L'organizzatore assicura, per l'intera durata dell'evento (nelle tre fasi dell'uscita in mare, della gara e del rientro), un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza durante il percorso, con l'impiego di imbarcazioni, a ciò destinate in via esclusiva, nel numero e del tipo indicato dalla Federazione Italiana Vela e comunque idoneo, in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare le necessità sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

Le unità in servizio di assistenza/vigilanza devono:

- essere munite di apparato VHF/FM, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto;
- inalberare la bandiera "A" del codice internazionale dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili.

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio - per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto dei partecipanti.

Art. 5 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle

stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4.

Il presente provvedimento, valevole ai soli fini di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente marino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx>.

San Benedetto del Tronto, 31/10/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mauro COLAROSSO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)